



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO per l'ACCESSO
ALLE ZTL, ZPRU e ZONE VIETATE
ALLA CIRCOLAZIONE dei veicoli e
per il rilascio delle
AUTORIZZAZIONI in DEROGA**

Delibera di Consiglio Comunale

N. 86 del 26/06/2015

INDICE

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	pag. 3
Art. 2	CATEGORIE AMMESSE NELLE ZTL-ZPRU	pag. 3
Art. 3	CATEGORIE AMMESSE NELLE ZONE VIETATE AL TRANSITO.....	pag. 3
Art. 4	CATEGORIE AMMESSE SENZA CONTRASSEGNO NELLE ZTL-ZPRU	pag. 3
Art. 5	CATEGORIE AMMESSE SENZA CONTRASSEGNO NELLE ZONE VIETATE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI.....	pag. 4
Art. 6	PERMESSI PER ASSISTENZA MALATI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI...pag.	5
Art. 7	TIPOLOGIE CONTRASSEGNI.....	pag. 5
Art. 8	RESIDENTI.....	pag. 5
Art. 9	ACCESSO CON VEICOLI DI NON RESIDENTI.....	pag. 6
Art. 10	DOMICILIATI E DIMORANTI.....	pag. 6
Art. 11	TITOLARI E DIPENDENTI DI ATTIVITA' LAVORATIVE.....	pag. 6
Art. 12	OSPITI DI STRUTTURE RICETTIVE.....	pag. 6
Art. 13	ACCESO OCCASIONALE.....	pag. 7
Art. 14	RILASCIO CONTRASSEGNI.....	pag. 7
Art. 15	ESPOSIZIONE DEI CONTRASSEGNI.....	pag. 7
Art. 16	SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO DEL CONTRASSEGNO	pag. 7

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso a tutte le Zone a Traffico Limitato (ZTL), ZPRU (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) e le zone in cui è vietata la circolazione dei veicoli istituite sul territorio comunale ai sensi dell'art. 6 o 7 del Codice della Strada. Nel caso in cui vengano istituite ZTL, ZPRU o zone di circolazione vietata in cui si renda necessaria una regolamentazione specifica, le deroghe al presente regolamento verranno inserite nella delibera di Giunta Comunale o nelle ordinanze di istituzione.

Art. 2 **CATEGORIE AMMESSE NELLE ZTL E ZPRU**

Nelle ZTL e ZPRU istituite nel Comune di Rosignano Marittimo potranno accedere e sostare dove consentito dalla segnaletica stradale, mediante esposizione di apposito contrassegno, i veicoli appartenenti alle seguenti categorie:

- Residenti.
- Proprietari di abitazioni, affittuari, ospiti temporanei.
- Ospiti di strutture ricettive (alberghi, pensioni, ecc.).
- Proprietari di garage o box.
- Titolari e dipendenti di attività lavorative, se previsto dalla delibera di istituzione.

Art. 3 **CATEGORIE AMMESSE NELLE ZONE VIETATE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI**

Nelle Zone vietate alla circolazione dei veicoli istituite nel Comune di Rosignano Marittimo potranno accedere e sostare, dove consentito dalla segnaletica stradale, mediante esposizione di apposito contrassegno, i veicoli di volta in volta autorizzati previa valutazione delle motivazioni addotte.

Art. 4 **CATEGORIE AMMESSE SENZA CONTRASSEGNO NELLE NELLE ZTL E ZPRU**

Sono autorizzati ad accedere alle ZTL e ZPRU senza l'obbligo di esposizione di contrassegno, solo per il tempo necessario a svolgere le mansioni cui sono preposti, le seguenti categorie:

- veicoli adibiti a servizio di Polizia, Soccorso e Antincendio;
- veicoli addetti a servizi di manutenzione stradale, segnaletica, impianti di illuminazione, veicoli adibiti a disinfestazione, individuabili da scritte esterne al veicolo;
- veicoli operativi della REA, ARPA, ATL, AUSL, dei Servizi Socio-Sanitari, Servizi Elettrici, Telefonici e Postali, di assistenza per l'installazione o manutenzione di impianti, apparecchiature o giardinaggio, nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto, individuabili da scritte esterne al veicolo;

- veicoli di Enti Pubblici ed in quanto tali individuabili da scritte esterne al veicolo o con apposito distintivo;
- veicoli blindati portavalori, veicoli dei servizi di vigilanza privata, nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto individuabili da scritte esterne al veicolo;
- auto funebri per trasporto feretri;
- velocipedi, ciclomotori e motoveicoli a due ruote;
- taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone nelle vie in oggetto;
- veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada;
- veicoli di commercianti su area pubblica autorizzati all'esercizio nelle vie all'interno delle zone di cui trattasi, limitatamente agli orari connessi alle attività, con sosta consentita negli spazi di occupazione di suolo pubblico a loro riservati;
- veicoli adibiti al trasporto merci per rifornimento di attività artigianali o commerciali, corrieri, agenti di commercio **LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI FASCE ORARIE:**

dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

- veicoli del trasporto pubblico locale in servizio nelle linee della rete urbana;
- veicoli di medici in visita domiciliare con esposizione del contrassegno rilasciato dall'ordine dei medici e l'esposizione di disco orario – tempo massimo consentito 60 minuti.

Art. 5

CATEGORIE AMMESSE SENZA CONTRASSEGNO nelle ZONE VIETATE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Sono autorizzati ad accedere alle Zone Vietate alla Circolazione dei veicoli senza l'obbligo di esposizione di contrassegno, solo per il tempo necessario a svolgere le mansioni cui sono preposti, le seguenti categorie:

- veicoli adibiti a servizio di Polizia, Soccorso e Antincendio;
- veicoli addetti a servizi di manutenzione stradale, segnaletica, impianti di illuminazione, veicoli adibiti a disinfestazione, individuabili da scritte esterne al veicolo;
- veicoli operativi della REA, ARPA, AUSL, dei Servizi Socio-Sanitari, Servizi Elettrici, Telefonici e Postali, nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto, individuabili da scritte esterne al veicolo;

- auto funebri per trasporto feretri;
- veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada;
- veicoli di commercianti su area pubblica autorizzati all'esercizio nelle vie all'interno delle zone di cui trattasi, limitatamente agli orari connessi alle attività, con sosta consentita negli spazi di occupazione di suolo pubblico a loro riservati;
- veicoli adibiti al trasporto merci per rifornimento di attività artigianali o commerciali, corrieri, agenti di commercio **LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI FASCE ORARIE:**

dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

- veicoli di medici in visita domiciliare con esposizione del contrassegno rilasciato dall'ordine dei medici e l'esposizione di disco orario – tempo massimo consentito 60 minuti.

Art. 6

PERMESSI PER ASSISTENZA MALATI O PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

A coloro che risiedono nelle ZTL, ZPRU o zone di circolazione vietata che hanno necessità di essere assistiti in quanto non autosufficienti o bisognosi di cure o assistenza, verrà rilasciato un contrassegno valido per il transito e la sosta, previa presentazione di autocertificazione, nel quale potranno essere inserite fino a tre targhe.

Art. 7

TIPOLOGIE DEI CONTRASSEGNI

Per ogni ZTL, ZPRU o zone di circolazione vietata del Comune verrà rilasciato un apposito contrassegno con propri colori o forme.

Art. 8

RESIDENTI

Per i residenti, il contrassegno verrà rilasciato dietro presentazione di autocertificazione che attesti la residenza ed il tipo di veicolo posseduto. Verrà quindi rilasciato un pass valido per il transito e la sosta per ogni veicolo del nucleo familiare. Potrà essere rilasciato il permesso di transito e sosta anche a coloro che, pur non risiedendo nelle zone in cui vige la limitazione di traffico, abitano in strade limitrofe alla ZTL o ZPRU, sulle quali è interdetta o limitata la sosta. In questi casi verrà rilasciato il pass previa richiesta dell'interessato alle condizioni di cui sopra. I pass di cui al presente articolo hanno validità di quattro anni dalla data del rilascio. In caso di variazione del tipo di veicolo autorizzato, gli interessati dovranno tempestivamente comunicare i dati del nuovo veicolo al soggetto incaricato della gestione del rilascio pass.

Art. 9
ACCESSO CON VEICOLI DI NON RESIDENTI

Nel caso in cui il residente faccia abitualmente uso di un veicolo intestato ad altra persona non residente o ditta con sede al di fuori della ZTL, ZPRU o zona vietata alla circolazione l'interessato, per ottenere l'autorizzazione all'accesso, dovrà presentare una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario del veicolo stesso, che attesti il motivo ed il periodo di utilizzo.

Art. 10
DOMICILIATI E DIMORANTI

A coloro che hanno domicilio o dimora temporanea nella ZTL, ZPRU o zona di circolazione vietata verrà rilasciato un contrassegno per ogni nucleo abitativo, a cura degli uffici preposti, dietro presentazione di autocertificazione che attesti la titolarità, il periodo ed il motivo di permanenza, accompagnata da fotocopia della carta di circolazione del veicolo posseduto. Potranno essere rilasciati pass per più di un veicolo nel caso in cui questi possano essere parcheggiati in proprietà privata al di fuori della sede stradale. In questo caso sul pass sarà riportato "valido solo per transito". I pass rilasciati ai proprietari di abitazioni con dimora temporanea nella ZTL-ZPRU hanno validità di quattro anni dalla data del rilascio. In caso di variazione del tipo di veicolo autorizzato, gli interessati dovranno tempestivamente comunicare i dati del nuovo veicolo al soggetto incaricato della gestione del rilascio pass.

Art. 11
TITOLARI E DIPENDENTI DI ATTIVITA' LAVORATIVE

Qualora previsto dalla delibera o ordinanza di istituzione, i titolari e dipendenti di attività lavorative che si trovano all'interno della ZTL, ZPRU o zona di circolazione vietata che vi si devono recare per motivi di lavoro senza l'utilizzo di un veicolo che riporti chiaramente l'intestazione della ditta, verrà rilasciata una singola autorizzazione con riportati, al massimo, due numeri di targa. Per i dipendenti la richiesta dovrà essere inoltrata dal titolare dell'attività.

Art. 12
OSPITI DI STRUTTURE RICETTIVE

Agli ospiti di strutture ricettive (alberghi, pensioni, affittacamere, ecc.), l'autorizzazione sarà rilasciata dai gestori, ai quali verranno messe a disposizione un numero di autorizzazioni proporzionate al numero di camere disponibili e con le stesse modalità di cui all'art. 8 "Residenti".

Art. 13
ACCESSO OCCASIONALE

Al di fuori dei casi sopra citati, per comprovati motivi di necessità ed urgenza valutati di volta in volta dal Comando Polizia Municipale, potranno essere rilasciati permessi temporanei di breve durata per l'accesso alla ZTL, ZPRU e zone di circolazione vietata .

Art. 14
RILASCIO CONTRASSEGNI

La Polizia Municipale o gli altri incaricati dal Comune per il rilascio dei contrassegni per il transito e la sosta devono tenere un apposito registro. Tutti gli atti e i registri relativi al rilascio dei pass dovranno essere conservati a cura della Polizia Municipale. Qualora il rilascio dei pass venga affidato a soggetto esterno al Comune, le autocertificazioni dovranno essere consegnate al Comando Polizia Municipale con cadenza settimanale.

Art. 15
ESPOSIZIONE DEI CONTRASSEGNI

I contrassegni per l'accesso alle ZTL, ZPRU e zone di circolazione vietata rilasciati agli aventi diritto, dovranno essere esposti sulla parte anteriore dei veicoli in transito ed in sosta. I contrassegni dovranno essere sempre ben visibili ad ogni controllo effettuato dal personale preposto. La mancata esposizione comporterà l'applicazione della sanzione prevista dal Codice della Strada.

Art. 16
SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO DEL CONTRASSEGNO

In caso di smarrimento o furto del contrassegno, l'interessato dovrà presentare al Comando Polizia Municipale una richiesta di duplicato accompagnata da copia della denuncia presentata ad un organo di Polizia. Nel caso di deterioramento del contrassegno o alienazione del veicolo la cui targa è riportata sul Pass, l'interessato, insieme alla richiesta di un nuovo contrassegno, dovrà presentare agli uffici della Polizia Municipale il vecchio documento.

Art. 17
PAGAMENTO DEI CONTRASSEGNI

Nella delibera di istituzione della ZTL può essere previsto il rimborso delle spese di produzione del pass (cartoncino, stampa, ologramma antifalsificazione e plastificazione). Nella stessa delibera può essere previsto anche il pagamento delle spese di procedimento.